

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
IV<sup>a</sup> SEZIONE  
Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 65/CGF  
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 Dicembre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

**1° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Massera Prof. Alberto - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL'A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COOP. ATLANTE/BERGAMO CALCIO A 5 DEL 10.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Coop. Atlante di Grosseto e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELLA REGGIANA CALCIO A 5 ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2008 INFLITTA AL CALCIATORE DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/REGGIANA C 5 DEL 29.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 225 del 30.11.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Reggiana Calcio a 5 di Reggio Emilia e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare - Componenti;  
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DELL’A.S.D. UPEA ORLANDIA 97 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA UPEA ORLANDIA 97/ROMA DEL 2.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 05.12.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Upea Orlandia 97 di Capo d’Orlando (Messina) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRUZZETTI GIANNI SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/COOP.ATLANTE DELL’8.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 261 del 12.12.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Coop. Atlante di Grosseto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara al calciatore Fruzzetti Gianni.

Trasmette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti disciplinari da adottarsi nei confronti del calciatore Fruzzetti Federico tesserato per la società reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

-----

**Publicato in Roma il 21 Dicembre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete